



(Allegato 1)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO

Allegato al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
Approvato con Deliberazione della G.M. n. 57 del 02-09-2015

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ed in particolare a quanto disposto dall'articolo 18, comma 3 dello stesso Decreto: a) l'individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.Lgs. n.39/2013 di competenza di questo Ente, in sostituzione degli organi titolari che si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013; b) le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

PRESENTAZIONE DELLE AUTODICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

Le autodichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconferibilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013 (paragrafo 3.1.8 Piano Nazionale Anticorruzione), se ed in quanto applicabili al Comune, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, all'atto del conferimento dell'incarico.

Il Responsabile del servizio di segreteria, anteriormente alla sottoscrizione del decreto di nomina da parte dell'organo, avrà cura di assicurare l'ottemperanza all'articolo 20, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013 acquisendo agli atti la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013.

Le predette autodichiarazioni costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi e dovranno essere pubblicate, a cura del Responsabile dell'Ufficio segreteria nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Nel corso dell'incarico, l'interessato presenterà - entro il 31 gennaio di ogni anno - all'organo che ha conferito l'incarico l'autodichiarazione di cui al comma 1.

Il Responsabile del servizio segreteria provvederà ad acquisire la dichiarazione di cui al medesimo art. 20, comma 2, non oltre il termine prescritto per gli incarichi di durata superiore all'esercizio finanziario.

permette autodichiarazioni ed i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati dagli organi dell'Amministrazione devono essere inviati tempestivamente, a cura del Responsabile dell'ufficio segreteria al Responsabile della prevenzione della Corruzione, affinché possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'art.15 del D.lgs. 39/2013.

In particolare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avrà cura di verificare per tutti gli incarichi, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l'insussistenza di cause di inconferibilità previste dai Capi II e III del D.Lgs. n. 39/2013, nonché dall'art. 35-bis del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 autodichiarata dai soggetti interessati, arrivando in caso di accertamento negativo le procedure di cui al successivo art. 5.

La dichiarazione falsa, accertata, comporta la inconferibilità di qualsiasi incarico di cui al D. Lgs. 39/2013 fermo restando ogni altra responsabilità.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti comma dovranno essere rese dall'interessato nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n.445 del 2000.

Art. 3

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'INSORGERE DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. I soggetti come espressamente individuati dal decreto n. 39/2013, hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all'organo monocratico o al presidente dell'organo collegiale che ha conferito la carica o l'incarico, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Comune.

2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D. Lgs. n. 196/2003 ai fini della pubblicazione.

Art. 4

EFFETTI DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. n. 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D. Lgs. n. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni ed i conseguenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 del medesimo Decreto.

2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del medesimo Decreto.

3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5 del Decreto.

4. Nel caso in cui l'organo del Comune conferisca un incarico in violazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo

affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data di comunicazione della nullità.

Art. 5

COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN CASO DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E/O INCOMPATIBILITA'

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in caso di accertamento della sussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, avrà cura di attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullità ovvero di decadenza ovvero di inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni ai sensi dell'articolo 4.

2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nell'ipotesi di cui al comma 1, avrà inoltre cura di segnalare i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 ed inviare copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza o dell'inconferibilità:

- all'organo conferente ed al soggetto incaricato;
- al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
- alla Procura Regionale presso la Corte dei conti, qualora si riscontrino responsabilità amministrative;
- all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nel caso si rilevino responsabilità disciplinari.

3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p. allorché si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

Art. 6

PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ E DI DECADENZA E DI INCONFERIBILITA' DEGLI INCARICHI CONFERITI IN VIOLAZIONE DEL D. LGS. 39/2013

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, qualora abbia conoscenza - anche su segnalazione di terzi - dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013 e/o all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero di una dichiarazione mendace, provvederà a contestare tali situazioni agli interessati, ed invierà copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.

2. Nella contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, verrà assegnato all'interessato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare eventuali sue difese. Nello stesso termine anche l'organo conferente può inviare eventuali note contro deduttive.

3. Decorso il predetto termine, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà, entro i successivi 10 (dieci) giorni, con apposito decreto motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate:

- a) l'archiviazione del procedimento;
- b) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;

3. La decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;

4. L'inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato.

4. Nel decreto, da notificarsi a norma di legge all'interessato, nonché da comunicare all'organo che ha conferito l'incarico ed ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi comunque interessati dal provvedimento, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.

5. Dalla data di notifica del decreto all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013.

6. I decreti di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento delle nomine sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, ed inviati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Art. 7

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013, il relativo potere sostitutivo sarà attribuito:

- per gli incarichi di competenza del Sindaco, al Vice-Sindaco; nel caso in cui il Vice-Sindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, all'assessore più anziano di età; al Segretario generale, per gli incarichi di competenza dei responsabili titolari di posizione organizzativa.

Il provvedimento di conferimento dell'incarico sarà adottato: dal Vice-Sindaco sentito l'assessore competente per la materia oggetto dell'incarico; dal Segretario generale, sentito il Sindaco.

L'organo titolare del potere sostitutivo - qualora accerti l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se ritenga comunque opportuno l'affidamento - attiverà la procedura entro 10 (dieci) giorni; è possibile conferire l'incarico dichiarato nullo allo stesso soggetto cui era stato conferito l'incarico dichiarato nullo, a condizione che la nullità sia stata determinata soltanto dalla mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità, ovvero ad altro soggetto.

4. L'organo surrogante comunica i relativi provvedimenti sostitutivi all'Amministrazione comunale, ai responsabili di settore interessati, ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione., che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 8

REVOCA AL RESPONSABILE DELL'INCARICO AMMINISTRATIVO DI VERTICE O DIRIGENZIALE

1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di Responsabile di prevenzione della corruzione, qualunque sia la sua motivazione, deve essere tempestivamente inviato in copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale può, entro 30 (trenta) giorni, formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione.

2. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto termine in assenza della richiesta di riesame, ovvero dalla data di notifica all'interessato della nota con cui si riscontra la richiesta di riesame dell'Autorità.

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la delibera di approvazione e costituisce parte integrante del vigente regolamento degli uffici e servizi e del piano della prevenzione della corruzione.

Il nuovo regolamento organizzativo sarà pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sotto sezione "Disposizioni generali" della sezione "Amministrazione Trasparente".

